

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (974), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
ALIVERTI (DC) 23

BUFFONI (PSI) Pag. 13
FIOCCHI (PLI) 3, 4, 15
LEOPIZZI (PRI) 4, 6, 7 e *passim*
MARGHERI (PCI) 6, 17, 20
PACINI (DC), relatore alla Commissione 2, 5, 6 e *passim*
PETRILLI (DC) 22
POLLIDORO (PCI) 4, 22
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 2, 3, 7 e *passim*
SCLAVI (PSDI) 23

I lavori iniziano alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (974),
d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Olivi ed altri; Sacconi ed altri; approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta del 10 aprile la discussione generale è stata dichiarata chiusa. Invito pertanto il relatore e il Governo a svolgere le repliche.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto in sede di relazione; ringrazio i colleghi intervenuti, che hanno arricchito di elementi significativi quanto già detto nella relazione ed hanno offerto l'opportunità di valutare con maggiore ampiezza l'importanza e il ruolo di questa attività professionale nella vita economica del nostro paese.

Ho presentato una serie di emendamenti sui quali successivamente dovremmo discutere; in questa fase mi rimetto al Governo per quanto si riferisce ad alcuni chiarimenti richiesti in particolare dal collega Fiocchi, in ordine alla funzione e al riconoscimento del ruolo di subagente.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, desidero ringraziare sia il relatore, senatore Pacini, sia i senatori che hanno partecipato al dibattito relativo a questo disegno di legge per gli elementi e i contributi che hanno apportato.

Questo disegno di legge è stato oggetto di un attento esame nell'altro ramo del Parlamento ed è il risultato dell'integrazione e della modificazione di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Devo dire che il testo unificato è sostanzialmente diverso dai testi che sono stati presentati, proprio perchè - e lo dico con oggettività - nell'altro ramo del Parlamento è stato fatto un lavoro molto approfondito e sono state sentite anche le rappresentanze delle categorie. Un lavoro non può mai essere dichiarato del tutto compiuto; tuttavia, come ha riferito il relatore mettendo in luce gli aspetti salienti emersi in questo intervento legislativo di aggiornamento, mi sembra che si possa esprimere a questo punto un giudizio sostanzialmente positivo. Vi possono essere dei punti su cui si può ancora discutere; ad esempio il

senatore Buffoni ha chiesto che sia precisato meglio il tenore dell'articolo 5, perchè si è arrivati nell'articolo 5 a fissare criteri soggettivi e oggettivi per gli agenti e rappresentanti di commercio. Innanzi tutto questo articolo è stato molto discusso nell'altro ramo del Parlamento e risponde ai seguenti criteri: il primo è quello di stabilire requisiti il più possibile predeterminati, cioè che si sappia con esattezza quali sono i requisiti che deve presentare il cittadino che voglia intraprendere questa professione. Secondo: sono stati indicati anche requisiti soggettivi, nel senso della professionalità. Si è discusso moltissimo su questo aspetto, cioè come contemperare la libertà di accesso ad una professione con l'esigenza di una sostanziale professionalità, tanto più che questa categoria (come altre che rientrano nell'universo più generale del commercio) può essere considerata anche fra le nuove professioni. L'attività di agente è vecchia come il mondo, però oggi ci sono tipologie nuove per cui questa attività può allargare i propri orizzonti e aver quindi bisogno di incrementare gli accessi. La seconda parte dell'articolo 5, specificamente quella che riguarda la professionalità degli aspiranti a questa attività, presenta diverse opportunità per l'accesso.

La prima è quella della frequenza di corsi di formazione professionale. La seconda è quella della dipendenza presso imprese in cui si svolge questa attività, e che quindi consentono un tirocinio (abbiamo in questo modo risolto il problema della formazione teorica e pratica). Vi è poi l'alternativa del titolo di studio.

Tutte le soluzioni possono essere migliorate, ovviamente: queste sono state individuate come valide, con il contributo di tutti. È certamente una scelta e, come tutte le scelte, può essere criticata, ma mi pare di poter dire a questo punto che si tratta di una buona soluzione, che raccoglie tesi non sostenute in altri disegni di legge.

Vorrei far presente che questa categoria da tempo attende una riforma. Infatti nella passata legislatura il Parlamento non fece in tempo ad approvare il provvedimento, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Si tratta di un buon testo, a mio giudizio, tant'è che non vi è stata una iniziativa del Governo. Gli strumenti che seguiranno per l'applicazione del provvedimento potranno recepire molte indicazioni contenute negli emendamenti presentati: in una visione di delegificazione potrebbero tranquillamente essere recepite nelle circolari e nei decreti attuativi.

Per tutte queste ragioni invito la Commissione a completare l'iter del disegno di legge.

FIOCCHI. Non ho sentito una risposta sulla questione dei sub-agenti.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho fatto esaminare la questione e ho saputo che non è mai stata fatta questa distinzione: cioè, la dizione dell'articolo 6 è comprensiva anche dell'ipotesi di subagente. Mi è stato riferito che la dizione comprende anche eventuali tipologie particolari.

FIOCCHI. Si elimina quindi qualsiasi dubbio. Grazie.

POLLIDORO. Credevamo che su questo disegno di legge fosse stato raggiunto il massimo di unità possibile. Infatti il testo in esame è il risultato di un serio approfondimento, anche se riteniamo che il provvedimento presenti alcuni difetti, come è stato rilevato dal relatore e da altri colleghi, dal senatore Buffoni e dal Sottosegretario. Tuttavia a queste insufficienze si può rimediare attraverso il regolamento e l'interpretazione dei decreti attuativi; pertanto, abbiamo ritenuto opportuno non presentare emendamenti.

Se però le altre forze politiche intendono insistere sulle proposte di modifica, è chiaro che non potremo fare a meno di aggiungere i nostri emendamenti, per cui i tempi di approvazione del provvedimento potrebbero allungarsi perchè si riaprirebbero le questioni che erano state sopite attraverso l'accordo di compromesso unitario.

Se gli altri senatori non ritireranno gli emendamenti, saremo costretti, signor Presidente, anche a chiedere la rimessione del disegno di legge in sede referente. Mi pare che abbiamo la possibilità di fare questa richiesta anche durante il dibattito sugli emendamenti.

LEOPIZZI. Mi richiamo all'intervento da me fatto durante la discussione generale.

Credo sia la prima volta che non posso condividere le dichiarazioni del rappresentante del Governo nè accettare che tutti gli emendamenti si trasformino in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Leopizzi, le chiedo scusa se la interrompo ma le debbo chiedere di chiarire a cosa si riferisce il suo intervento.

LEOPIZZI. Sto parlando sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima deve essere illustrato dal relatore; tuttavia concluda pure il suo intervento. Comunque o lei solleva una questione di carattere procedurale che faccia riferimento ad una facoltà, come ha fatto il senatore Pollidoro...

LEOPIZZI. Non sollevo questioni procedurali. Ma quando mi si dice che è stato fatto uno sforzo unitario mi sento imbarazzato perchè io credo in questo tipo di sforzi. Se però questo sforzo ha prodotto questo disegno di legge, allora debbo dichiarare che non ne posso condividere lo spirito. Ho grande rispetto verso l'altro ramo del Parlamento, che certamente ne avrà altrettanto nei nostri confronti, ma mi permetto di dire che il Senato non può per un malinteso unanimità abdicare alle sue funzioni.

Sia nell'intervento del senatore Pollidoro sia in quello del rappresentante del Governo e sia nel testo presentatoci, sono emersi i pericoli di una chiusura corporativa delle categorie. Debbo far presente che molti miei emendamenti possono essere ritirati, ma è sufficiente l'accoglimento di uno solo per far ritornare il provvedimento alla Camera dei deputati. Quindi dovremmo approvare il testo di questo provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamen-

to: esso è il frutto di uno sforzo unitario che questa volta, purtroppo, non condivido. Sono disposto a ritirare alcuni dei miei emendamenti ma non tutti. Ciò non per caparbietà o per spirito polemico ma perchè ritengo doveroso tutelare una categoria che si trova ad essere la più indifesa tra le categorie professionali.

PRESIDENTE. Senatore Leopizzi, come lei ha la facoltà di ritirare o di trasformare i suoi emendamenti così gli altri senatori hanno il diritto di servirsi degli strumenti che sono previsti dal nostro Regolamento.

Invito il presentatore dell'ordine del giorno ad illustrarlo.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato questo ordine del giorno tenendo presenti le posizioni emerse durante la discussione generale del disegno di legge e le osservazioni espresse dal rappresentante del Governo, sia precedentemente che questa mattina, relative alla opportunità che questo provvedimento abbia un *iter* il più rapido possibile nell'interesse di questo settore e nell'interesse generale dell'economia del paese, seppure riferito specificatamente a una particolare materia. Non ho ancora ritirato i miei emendamenti in quanto mi riservavo di accertare con maggiore precisione le posizioni dei Gruppi all'interno della Commissione.

L'ordine del giorno tiene conto dello spirito sia degli emendamenti presentati dal sottoscritto sia di quelli proposti dal senatore Leopizzi. Infatti in esso si fa specifico riferimento a un impegno che viene richiesto al Governo in ordine ai problemi relativi alla istruzione professionale, alla funzione che deve svolgere l'ENASARCO e anche alla opportunità di evitare eccessi di corporativismo in questa categoria. Sono stato indotto a presentare un ordine del giorno non soltanto per le considerazioni che ho appena espresso ma anche perchè l'articolo 5, che è quello un po' più discusso, prevede tre livelli attraverso i quali si può accedere a questa attività professionale. I tre livelli sono: quello di frequentare un corso professionale; quello di possedere già un'esperienza di almeno due anni in questa attività e quello di avere dei titoli di studio di scuola media superiore oppure la laurea nelle materie commerciali e giuridiche. Ho ritenuto che anche il punto tre dell'articolo 5, che è oggetto di alcuni emendamenti, potesse essere in qualche modo recuperato impegnando il Governo ad assumere un preciso orientamento. Infatti, anche se il punto tre è limitativo e corporativistico, e tengo a sottolineare questa interpretazione, gli altri due punti previsti sempre all'articolo 5 permettono a quei cittadini, che posseggono un titolo di studio diverso da quello indicato al punto tre, di svolgere l'attività di agente professionale, frequentando corsi specifici, diretti a dotare questi soggetti, che posseggono titoli di studio altrettanto validi, di quella formazione commerciale indispensabile per poter svolgere adeguatamente e seriamente il lavoro di agente e rappresentante di commercio.

Con un'estensione del giudizio che ho espresso precedentemente e con una valutazione di opportunità, in ordine all'approvazione di questo disegno di legge, mi sono premurato di presentare questo ordine del giorno contenente un invito al Governo a voler accogliere una linea di orientamento in ordine ai problemi sui quali mi sono pronunciato. Per

la verità, trovo imprudente la dichiarazione del senatore Pollidoro il quale minaccia di chiedere la rimessione del disegno di legge in sede referente qualora non venga approvato il disegno di legge al nostro esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. La definisco imprudente perchè, tenuto conto di come si svolgono i lavori in questa Commissione e del clima che tutti insieme facciamo prevalere nel nostro lavoro, avrei preferito che il Gruppo comunista non avesse assunto una posizione in questi termini, soprattutto nel momento in cui ci accingiamo ad approvare un disegno di legge che, nonostante sia stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, avrebbe ed ha bisogno, come si è potuto accertare in sede di discussione generale, di quell'approfondimento che il Senato ha titolo di poter fare. Ciò non avrebbe interrotto, nè da parte mia nè da parte degli altri colleghi che sono intervenuti, quel valore dell'unità che è sempre produttivo ma non è sempre utile quando vi è la necessità di chiarire le disposizioni che dobbiamo approvare.

Non accetto il modo con cui è stato posto il problema dal Gruppo comunista e, avendo presentato un ordine del giorno, dichiaro che quest'ultimo potrà andare avanti nella misura in cui questa Commissione manifesti una adeguata solidarietà e la volontà di giungere all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

MARGHERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero invitare il relatore, senatore Pacini, a cambiare un concetto del suo ordine del giorno al fine di consentire la più ampia libertà di accesso alla professione.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accetto l'invito del senatore Margheri e modifico l'ordine del giorno, il cui testo definitivo è quindi il seguente:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

dopo ampio dibattito sul disegno di legge n. 974, tenuto conto delle indicazioni emerse,

vista l'opportunità che la formazione professionale dei rappresentanti di commercio sia curata anche ai livelli aziendali e che l'Enasarco continui a svolgere in tal senso il proprio ruolo istituzionale, in un quadro che consenta la più ampia libertà di accesso alla professione,

invita il Governo:

a dare, nella fase applicativa della legge, le opportune disposizioni onde gli orientamenti suesposti trovino concreta applicazione».

(0/974/1/10)

PACINI

MARGHERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dal relatore, senatore Pacini.

LEOPIZZI. L'ordine del giorno Pacini così modificato purtroppo non mi trova consenziente. Voi sostenete che il disegno di legge n. 974 è

una iniziativa unitaria ma mi dovrete convincere sulla bontà del disegno di legge, altrimenti non avrete il mio voto favorevole.

Sono contrario a trasformare i miei emendamenti in ordini del giorno perchè ciò rimanderebbe alle calende greche una decisione che si può prendere adesso. Non capisco la logica di legiferare in tal modo. Anche se il rappresentante del Governo ha dichiarato che avrebbe accettato come ordini del giorno i miei emendamenti, non mi sento di aderire perchè la disponibilità alla accettazione può lusingare la mia persona ma non risolve il problema che intendo affrontare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è un contributo che, attraverso un segno di volontà politica, condiziona l'Esecutivo a questa manifestazione di volontà unitaria.

LEOPIZZI. Il disegno di legge al nostro esame è composto di dodici articoli. Potrei parlare un quarto d'ora su ogni articolo ma le assicuro che non lo farò. Più di questo non posso assicurarle, signor Presidente.

Ribadisco la mia contrarietà a questo articolato anche per i pericoli di una chiusura corporativa della categoria; pericoli insiti appunto, secondo me, in questo disegno così formulato che non affronta i problemi nodali della categoria.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo ordine del giorno in definitiva entra nel merito dell'articolo 5: il relatore e proponente ha già avuto modo di illustrarlo. Precedentemente, nella replica, avevo richiamato la questione sottesa all'ordine del giorno. È chiaro: l'articolo 5 fa una scelta di libertà di accesso alla categoria attraverso tre opportunità, che sono state richiamate.

Quindi la libertà di accesso, che è richiamata nell'ordine del giorno, è prevista e garantita dal testo di questa proposta di legge.

Per quello che mi riguarda, avrei da oppormi - a nome del Governo - a un testo di legge che non consentisse la libertà di accesso a questa categoria. Tale libertà non solo è garantita ma, ripeto, è articolata attraverso tre opportunità disgiunte tra di loro. Ciò vuol dire che un cittadino, che voglia intraprendere l'attività di agente o rappresentante di commercio, può farlo purchè abbia una delle tre caratteristiche soggettive qui indicate. Rimarco questo punto perchè questo concetto, espresso nell'ordine del giorno, mi trova assolutamente consenziente.

Da questo punto di vista tale ordine del giorno ha la piena accoglienza da parte del Governo. Voglio aggiungere inoltre che l'ordine del giorno stesso sottolinea quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 5, cioè la possibilità che l'accesso avvenga attraverso la formazione professionale. Questa formazione è possibile acquisirla o attraverso interventi direttamente curati dalle imprese oppure attraverso interventi curati dall'ENASARCO o da altri soggetti competenti.

Anche questo punto di vista voglio esplicitarlo: il Governo è pienamente e totalmente d'accordo, per quanto riguarda il primo aspetto, in quanto da sempre d'accordo con questa possibilità, oltretutto prevista dalle leggi e ribadita nel testo della legge-quadro sull'artigiana-

to che recentemente il Senato ha licenziato; per quanto riguarda il secondo aspetto è anche d'accordo, perchè è fissato dalla legge, in quanto l'ENASARCO per compiti istituzionali esplica, tra le diverse funzioni, anche questa. Per tutte queste ragioni, perchè siano evidenziate, l'ordine del giorno è accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Pacini.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Leopizzi il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere i seguenti commi:

«Tale attività non può essere esercitata da chi svolge attività commerciali o industriali in proprio o in forma societaria.

Il mandato d'agenzia-rappresentanza è affidato *ad personam* e non è trasmissibile».

LEOPIZZI. Signor Presidente, colleghi, ritengo che l'emendamento da me presentato si illustri da sè.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Richiamandomi alle dichiarazioni da me espresse poco fa, sono contrario all'emendamento del senatore Leopizzi.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto concerne il primo capoverso, il testo proposto dal senatore Leopizzi è troppo limitativo nei confronti dell'attività privata e della libera iniziativa, tanto è vero che all'articolo 5 vi è già la previsione di incompatibilità tra l'attività di agente e rappresentante e l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati e pubblici, nonchè il divieto di iscrizione per coloro che siano iscritti nel ruolo dei mediatori.

Per quanto riguarda il secondo capoverso, trovo che è pleonastico in quanto i mandati di agenzia devono per legge essere nominativi e

possono essere rilasciati soltanto a persone già iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti.

Per i motivi esposti esprimo parere contrario sulla prima parte e per quanto riguarda la seconda trovo che sia assolutamente inutile.

LEOPIZZI. Sono d'accordo, pertanto mantengo la prima parte e ritiro la seconda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Leopizzi.

Non è approvata.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

È approvato.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

È approvato.

Art. 4.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) da un membro di giunta della Camera di commercio;
- b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
- d) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vice presidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A questo articolo il senatore Leopizzi ha presentato alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Al primo comma dell'articolo 4 sostituire le parole: «quattro anni» con le altre: «cinque anni».

Alla lettera *b*) sostituire le parole: «da sette» con le altre: «da otto».

Aggiungere al termine dell'articolo il seguente comma:

«Alla Camera di commercio è demandata la conservazione dei ruoli».

Anche il relatore ha presentato un emendamento a questo articolo. Ne do lettura:

Al primo comma dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

e) da un rappresentante dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti o rappresentanti di commercio (ENASARCO) designato dal Presidente dell'Ente».

LEOPIZZI. Per quanto riguarda il primo emendamento da me presentato, ritenevo che, almeno su questo, ci sarebbe stata una valutazione positiva dei Gruppi perchè quasi sempre questi ultimi dicono che le leggi non sono chiare e quindi la loro interpretazione diventa difficile. Allora se la revisione dei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio avviene ogni cinque anni, la commissione nominata con

deliberazione della giunta camerale, quanti anni dovrà durare? Dovrà durare cinque anni se la revisione dei ruoli avviene ogni cinque anni.

Per quanto riguarda il secondo emendamento all'articolo 4, mi sembra più opportuno portare ad 8 il numero dei membri.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Dichiaro parere contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Leopizzi.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei dare delle risposte nel merito per motivare il parere del Governo sugli emendamenti del senatore Leopizzi, proprio per l'impegno assunto con quest'ultimo di dare giustificazione della posizione del Governo.

Per quanto riguarda la durata della commissione, vorrei far presente al senatore Leopizzi che la revisione dei ruoli è cosa diversa dal periodo di validità della commissione, nel senso che la commissione è l'organo istituito e tra l'altro provvede anche alla revisione dei ruoli; la revisione dei ruoli è l'atto oggettivo, che può e deve essere eseguito dalla commissione in carica, ma non importa se dagli stessi membri che hanno costituito la precedente. Tutte le commissioni che abbiamo hanno validità triennale, quindi già si ha una diversità per il fatto che ha durata quadriennale. Pertanto, a mio avviso, non esiste una motivazione particolare per la durata della commissione camerale: potevano andare bene tre anni, quattro o al limite anche cinque, ma non perchè debba essere legata all'altra scadenza. Quindi il Governo non ha nulla da obiettare sul testo proposto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il secondo emendamento voglio fare presente al senatore Leopizzi - e lo dico con grande franchezza - che le organizzazioni di categoria rappresentative a livello razionale sono 7: ora è difficile rispettare un pluralismo per un'ottava o nona o decima categoria che al momento non esiste. Il Ministero del lavoro ha di recente segnalato che è sorta un'ottava organizzazione, che si chiama USIRA, Unione sindacale indipendente rappresentanti e agenti. Questa nuova organizzazione è presente solo in 6 province e ha stipulato esclusivamente l'accordo economico collettivo ed alcuni rapporti fra agenti e subagenti di commercio. È pertanto difficile immaginare che a questo punto si preveda fin d'ora nella legge un'opportunità per una organizzazione che al momento non esiste. Quindi non esistendo nel momento in cui il Governo dovrà dare attuazione alla legge, non è possibile prevedere questa ottava organizzazione di categoria.

Per le ragioni esposte, per quanto concerne i primi due emendamenti, il parere del Governo è contrario.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato all'articolo 4 dichiaro di ritirarlo in quanto viene assorbito dall'ordine del giorno.

LEOPIZZI. Per quanto riguarda il mio terzo emendamento, ritengo che si illustri da sè. Desidero inoltre ritirare il primo emendamento da me presentato all'articolo 4, in quanto ritengo che le spiegazioni del Governo siano state esaurienti.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento del senatore Leopizzi sono contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il parere del Governo è contrario, perchè la finalità dell'emendamento sembra già soddisfatta dal testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti e dell'articolo 4.

Dato che il senatore Leopizzi ha ritirato il suo primo emendamento metto ai voti il secondo emendamento all'articolo 4, sempre del senatore Leopizzi.

Non è approvato.

Anche l'emendamento del senatore Pacini è stato ritirato; metto pertanto ai voti il terzo emendamento del senatore Leopizzi all'articolo 4.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o

con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purchè l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

A questo articolo il senatore Leopizzi ha presentato tre emendamenti. Ne do lettura:

«Al termine della lettera c) dopo la parola: "riabilitazione" aggiungere: "certificato della Prefettura - antimafia di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 936, e con riferimento alla circolare 2996 del 10 novembre 1983 del Ministero del commercio - Direzione generale commercio interno - consumi industriali"».

«Al punto 3) sostituire le parole: "secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche" con le parole: "qualsiasi indirizzo"».

«Al termine, aggiungere il seguente comma: "Non può essere iscritto ai ruoli chi esercita in proprio od è socio amministratore di società nel settore del commercio, industria o artigianato"».

Anche il senatore Buffoni ha presentato tre emendamenti. Ne do lettura:

«Sostituire la lettera d) con la seguente: "d) deve essere in possesso del titolo della scuola dell'obbligo"».

«Sostituire il punto 2) con il seguente: "2) deve avere prestato la propria collaborazione ad un'impresa come procacciatore d'affari per almeno un anno"».

«Sopprimere il penultimo comma».

LEOPIZZI. Ritiro il primo emendamento.

BUFFONI. Signor Presidente, vorrei fare un discorso complessivo sugli emendamenti che ho presentato.

Ho già sentito quello che ha detto il Governo, però vorrei essere tranquillizzato per poter trasformare i tre emendamenti in un ordine del giorno impegnativo per il Governo che potrebbe essere risolutivo della questione dei vari requisiti a seconda delle categorie. Se questo è possibile, e il Governo me lo garantisce, io avrei predisposto il seguente ordine del giorno, riassuntivo di queste preoccupazioni:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,
dopo ampio dibattito,

impegna il Governo:

nella fase attuativa della legge, a distinguere e specificare i requisiti di cui all'articolo 5 in modo da evitare la loro automatica estensione a tutti gli agenti, indistintamente e indipendentemente dal settore di operatività.

Una tale rigidità infatti è in aperto contrasto con la continua espansione del settore terziario e porterebbe a restringere concrete possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente giovanile».

(0/974/2/10)

PRESIDENTE. Accantoniamo momentaneamente questo ordine del giorno per dar modo al Governo di prenderne visione e passiamo agli emendamenti presentati dal senatore Leopizzi.

LEOPIZZI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sul fatto che la richiesta dei requisiti di cui al comma 3 mi sembra eccessiva in quanto, a mio avviso, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, di indirizzo commerciale o di qualsiasi altro indirizzo, appare sufficiente all'esercizio professionale di agente o rappresentante di commercio. Superfluo dire che se ci sarà qualcuno in possesso del diploma di laurea ben venga. Occorre però che si sancisca il principio che per esercitare la professione di agente o rappresentante di commercio occorre essere iscritti nell'apposito albo professionale.

PRESIDENTE. Ritorniamo un attimo all'ordine del giorno del senatore Buffoni.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In conseguenza di ciò, i tre emendamenti presentati dal senatore Buffoni sono ritirati e trasformati in un ordine del giorno di cui è già stata data lettura e che ora pongo ai voti.

LEOPIZZI. Mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Buffoni.

È approvato.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiro il mio emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 5, le parole «ogni cinque anni» con le altre «ogni tre anni». L'avevo presentato in quanto l'articolo 10 si riferisce all'iscrizione di diritto nel ruolo.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal senatore Leopizzi, sulla questione della laurea, con particolare riferimento alla possibilità dei laureati in ingegneria di poter accedere a questa professione, ho votato a favore dell'ordine del giorno presentato dal relatore Pacini in quanto ritengo che dia una soluzione a questo aspetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Leopizzi tendente a sostituire al punto 3) dell'articolo 5 le parole «secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche», con le parole «qualsiasi indirizzo».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Leopizzi tendente ad aggiungere al termine dell'articolo 5 il seguente comma: «Non può essere iscritto ai ruoli chi esercita in proprio od è socio amministratore di società nel settore del commercio, industria o artigianato».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Leopizzi tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole, società stesse, le altre e da tutti i soci costituenti la medesima».

LEOPIZZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento che ho presentato all'articolo 6.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

- 1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
- 2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
- 3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti da parte del senatore Leopizzi.

Il primo tende ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola «delibera» le parole «a maggioranza».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, dopo il punto 3), il seguente: «4) in caso di morte, la cancellazione viene fatta d'ufficio. Rimangono iscritti, per diritto acquisito e non alienabile, gli agenti e rappresentanti in quiescenza anche se non in attività».

Il terzo emendamento tende a sostituire, al penultimo comma, le parole, «trenta giorni» con le altre «sessanta giorni».

L'ultimo emendamento tende ad inserire, al penultimo comma, dopo le parole «articolo 8» le seguenti: «con copia alla Commissione provinciale affinché questa possa presentare a quella centrale delucidazioni esplicative conseguenti alla sua pronuncia».

LEOPIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei primi tre emendamenti si illustrano da soli. Vorrei invece soffermarmi sull'ultimo emendamento che ho presentato. L'articolo 7 al penultimo comma stabilisce: «Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica, (che poi dovrebbero essere 60 giorni) «l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8». Il mio emendamento tende ad inserire a questo punto quanto segue «con copia alla Commissione provinciale affinché questa possa presentare a quella centrale delucidazioni esplicative conseguenti alla sua pronuncia» in maniera che il discorso sia sostenuto dalle condizioni che ho fatto emergere.

MARGHERI. Questa facoltà è riconosciuta al cittadino.

LEOPIZZI. Non bisognerebbe fargli sprecare troppo tempo.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, richiamandomi sempre alle dichiarazioni che ho espresso nel mio precedente intervento, mi dichiaro contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza: il primo emendamento presentato dal senatore Leopizzi è pleonastico. Per quanto riguarda il secondo emendamento debbo ribadire lo stesso concetto in quanto la cancellazione in caso di morte viene fatta d'ufficio.

LEOPIZZI. Onorevole rappresentante del Governo, ritiro i miei due primi emendamenti all'articolo 7.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sul terzo emendamento presentato sempre dal senatore Leopizzi all'articolo 7, esprimo parere contrario in quanto la norma generale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 prevede per tutti i ricorsi 30 giorni. Quindi non si capisce per quale motivo in questo caso debba essere allungato il termine.

Sull'ultimo emendamento presentato all'articolo 7 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Leopizzi tendente a sostituire, al penultimo comma dell'articolo 7, le parole: «trenta giorni» con le altre: «sessanta giorni».

Non è approvato.

Metto ai voti l'altro emendamento del senatore Leopizzi, tendente ad aggiungere, al penultimo comma dell'articolo 7, dopo le parole «articolo 8» le seguenti: «con copia alla Commissione provinciale affinché questa possa presentare a quella centrale delucidazioni applicative conseguenti alla sua pronuncia».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Leopizzi. Il primo tende a sostituire, alla lettera d) dell'articolo 8, le parole «sette membri» con le parole «otto membri».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, al termine dell'articolo 6, il seguente comma: «I membri della Commissione, nell'esercizio della loro specifica funzione, sono pubblici ufficiali e conseguentemen-

te possono certificare, autenticare firme od altro per pratiche, atti, eccetera, afferenti alla Commissione».

LEOPIZZI. Signor Presidente, ritiro il primo emendamento. Per quanto riguarda il secondo emendamento che ho presentato, esso riguarda l'ultimo comma dell'articolo 8 che recita «Alla segreteria della Commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato». Ritengo opportuno aggiungere: «I membri della Commissione, nell'esercizio della loro specifica funzione, sono pubblici ufficiali e conseguentemente possono certificare, autenticare firme o altro per pratiche, atti, afferenti alla Commissione».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore Leopizzi all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Leopizzi, tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo 8, il seguente comma: «I membri della Commissione, nell'esercizio della loro specifica funzione, sono pubblici ufficiali e conseguentemente possono certificare, autenticare firme od altro per pratiche, atti, eccetera, afferenti alla Commissione».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire 1.000.000 e lire 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

È approvato.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo articolo 12.

Il senatore Leopizzi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Nel caso in cui il richiedente l'iscrizione al ruolo transitorio sia un lavoratore dipendente che sia stato licenziato dal suo datore di lavoro l'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della documentazione richiesta, fatta salva la verifica della stessa».

LEOPIZZI. Nell'emendamento si contempla il caso in cui il richiedente l'iscrizione sia un lavoratore dipendente licenziato dal datore di lavoro, non messo in cassa integrazione. Si potrebbe eliminare la parola: «transitorio».

MARGHERI. Si potrebbe trasformare in ordine del giorno.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Aderisco alla proposta del senatore Margheri.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il senatore Leopizzi ha espresso una giusta preoccupazione ed io vorrei precisare che, se trasformasse l'emendamento in ordine del giorno, non avrei difficoltà ad accoglierlo, eliminando naturalmente il riferimento al ruolo transitorio.

Vorrei solo far presente che lo spirito della richiesta del senatore Leopizzi è pienamente accolto nel provvedimento, al punto 2) dell'articolo 5, in cui si dice che il richiedente deve aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Governo.

LEOPIZZI. Trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a far sì che, nel caso in cui il richiedente l'iscrizione al ruolo sia un lavoratore dipendente, che sia stato licenziato da un suo datore di lavoro, l'iscrizione avvenga senza ulteriori formalità con la presentazio-

ne della documentazione richiesta, fatta salva la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5».

(0/974/3/10)

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo l'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 12.

È abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

È approvato.

Il senatore Leopizzi ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, il seguente articolo aggiuntivo:

«Per ogni controversia interpretativa si fa ricorso alla normativa della Comunità europea».

LEOPIZZI. Potrei anche trasformare l'emendamento in ordine del giorno. In caso di controversia sull'interpretazione degli articoli del provvedimento, farebbe testo la direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Non c'è un direttiva della CEE. Quando ci sarà, il Parlamento dovrà recepirla.

LEOPIZZI. Credo ci sia.

PETRILLI. Personalmente non so se c'è ma, in linea generale, se esiste una direttiva comunitaria essa deve essere recepita.

PRESIDENTE. Non possiamo noi dire alla CEE di quali strumenti possa servirsi.

PETRILLI. In caso di controversia non si può fare riferimento ad una raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora, senatore Leopizzi, penso che lei voglia ritirare il suo articolo aggiuntivo.

LEOPIZZI. Sì, certamente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione finale.

LEOPIZZI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Per i motivi che mi sono sforzato di illustrare e che non sono stati accolti per incapacità mia ad illustrarli sufficientemente bene, il Gruppo repubblicano voterà contro questo disegno di legge.

POLLIDORO. Ad avviso del nostro Gruppo, questa Commissione è riunita per realizzare un ottimo lavoro al fine di garantire una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame, che è sostanzialmente un buon provvedimento. Infatti tiene conto soprattutto di un punto, cioè dell'evoluzione del settore commerciale e della categoria di cui si occupa appunto questo disegno di legge.

Vorrei sottolineare soprattutto il significato dell'articolo 5, che stabilisce una qualificazione professionale di categoria coerente con l'evoluzione del commercio al giorno d'oggi. È proprio sotto questo profilo che si è compiuta una evoluzione positiva.

Bisogna infatti tenere conto dell'evoluzione del settore di cui ci stiamo occupando, nel quale emergono forze nuove a livello europeo, nuove tecniche di vendita, nuovi sistemi di informazione dei mercati, dei magazzini ed anche della vendita al dettaglio. Tutto ciò richiede una preparazione professionale diversa da quella preesistente.

Inoltre l'articolo 5 di questo disegno di legge non impedisce la libertà di accesso alla categoria. Infatti per essere iscritti a tale ruolo è sufficiente essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, non essere interdetti o inabilitati ed essere semplicemente in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. A questo punto la qualificazione si acquista seguendo tre alternative: la prima consiste nel frequentare con esito positivo un corso specializzato, e ciò è inevitabile date le nuove e complesse forme dell'attività commerciale; una seconda alternativa è quella di aver lavorato per due anni, nell'ambito di un periodo di cinque anni, in una agenzia che abbia consentito all'interessato una adeguata qualificazione; infine può essere sufficiente un diploma o una laurea conseguita in un corso di studi di indirizzo commerciale. Quindi tale articolo non impone nessuna restrizione ma garantisce la necessaria qualificazione di questa categoria.

Ecco perchè noi, pur tenendo conto di alcuni difetti presenti nel disegno di legge, riteniamo che questi stessi difetti non infirmo il valore sostanziale del provvedimento, che finalmente crea un ruolo per questa categoria di lavoratori.

ALIVERTI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge. Non credo di dover enfatizzare la portata di un provvedimento, che di fatto ripropone l'impianto della legge n. 316 del 1968, con alcune correzioni di carattere formale ed altre di carattere sostanziale.

È una soluzione dignitosa quella che si è data alla rilettura della legge n. 316, che però anche questa mattina abbiamo constatato essere passibile di ulteriori ritocchi, perchè non credo che alcune questioni emerse nel dibattito odierno possano passare inosservate, soprattutto anche alla luce di alcune considerazioni avanzate in modo particolare dal collega Leopizzi e che, se ci fossimo trovati in altra circostanza, probabilmente avrebbero trovato maggiore sensibilità negli altri Gruppi.

Ritengo tra l'altro che sia stato positivo, per quanto stabilito dall'articolo 5 circa i titoli di studio, che si siano recepite le proposte del Gruppo democristiano. Infatti la proposta del Partito comunista conteneva un suggerimento più attenuato, in quanto si faceva generico riferimento al possesso del titolo di studio di scuola di secondo grado o di laurea non specifica. Questa soluzione (penso di doverlo mettere in evidenza) mentre sarebbe stata probabilmente più soddisfacente per le esigenze della categoria interessata, credo però non avrebbe costituito una formula ideale per l'accesso al ruolo; come anche è emerso dal dibattito di questa mattina e dalle stesse dichiarazioni del collega Pollidoro.

Così come ritengo che la soppressione del ruolo transitorio abbia reso maggiore giustizia ad una categoria che non credo, con l'introduzione dei corsi obbligatori, avesse bisogno ulteriore di un mantenimento di un ruolo transitorio che alla luce della nuova lettura della legge non si rendeva assolutamente indispensabile.

Ritengo pertanto che la soluzione data è una soluzione accettabile e grazie a queste considerazioni il nostro Gruppo può serenamente votare a favore.

SCLAVI. Anche il mio Gruppo voterà a favore di questa legge, anche se riteniamo che sia un buon provvedimento ma non un ottimo provvedimento. Date le aspettative delle categorie e la necessità di non perdere ulteriore tempo, votiamo a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO